

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1920

Approvazione criteri di riparto e schema di convenzione tra Regione Puglia e Università pugliesi per borse di studio per giovani talenti neolaureati, in attuazione alla L.R. 29 dicembre 2017, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)" Art. 90.

L'Assessore all'istruzione, Formazione e Lavoro, Dott. Sebastiano Leo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni con ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, ricerca e innovazione, condivisa dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, e confermata dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, *Prof. Domenico Laforgia* riferisce quanto segue.

Premesso che, nell'ambito delle attività svolte per il perseguimento dei compiti e delle finalità statutarie, la Regione, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, garantisce il diritto allo studio, sostiene la ricerca scientifica, e, al fine di radicarne la diffusione sul territorio, favorisce intese anche con il sistema universitario pugliese;

Considerato che la Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del programma di governo, attribuisce notevole rilevanza a temi come legalità, regolarità amministrativa e sicurezza dei cittadini, privilegiando una visione strategica fortemente ancorata ai valori della Costituzione che valorizza gli asset specifici dei territori come leve fondamentali di un nuovo piano di programmazione per lo sviluppo economico e sociale della Puglia

Visto il principio stabilito dall'art. 9 della Costituzione laddove si sottolinea la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;

Vista la L.R. 23 marzo 2015, n. 12 "Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell'impegno" in particolare l'art. 2 "Interventi per l'educazione, la formazione e la ricerca" attraverso il quale la Regione puglia promuove la realizzazione di progetti e iniziative di educazione, formazione e ricerca sui temi oggetto della presente legge, con particolare riferimento a fenomeni, accadimenti, esperienze e testimonianze provenienti dal territorio pugliese.

Preso atto che la legge regionale n. 67/2017 con la quale sono state dettate disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, ha previsto all'art. 90 un contributo straordinario alle università pugliesi per borse di studio per giovani talenti neolaureati;

Preso atto inoltre che la suddetta legge stabilisce che:

"Al fine di contribuire alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale in tutti gli ambiti di intervento e sostenere la ricerca scientifica la Regione Puglia stanZIA un contributo straordinario per le università pugliesi per borse di studio destinate ai giovani talenti pugliesi neolaureati.

Le borse di studio di cui al comma 1 sono da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei rifiuti nonché l'ambito della sanità.

L'amministrazione regionale è autorizzata, previo accordo con le amministrazioni delle università interessate, a bandire i concorsi per le borse di studio della durata di un anno accademico.

I criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, tra le università, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito atto della Giunta regionale. Nello stesso atto sono definite le modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate.

Le amministrazioni delle università, alla fine dell'anno accademico, presenteranno alla Giunta Regionale il rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull'attività scientifica e didattica dagli studenti beneficiari delle borse di studio.

Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4,

programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila"

Vista la DGR avente ad oggetto: Approvazione Carta d'intenti del "Premio Malala Yousafzai" 2018 - 2019 e meeting "Agire per la legalità: misure di contrasto allo sviluppo della criminalità in Puglia" tra la Regione Puglia e l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia, che stabilisce tra l'altro che al fine di contribuire alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale e sostenere la ricerca scientifica la Regione Puglia nell'ambito dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 90 della L.R. 67/2017, la Sezione regionale Istruzione e Università, destinerà n. 2 borse di studio al tema dell'immigrazione;

Rilevato altresì che l'art. 3, comma 2, della LR n. 18/2007 stabilisce che la Regione attiva forme di intervento volte ad attuare e qualificare il diritto allo studio dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione;

Ritenuto di voler dare attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale previsto dall'art. 90 della L.R. 67/2017, si dispone il finanziamento attraverso le Università con sede amministrativa in Puglia, a fronte di specifica manifestazione di interesse, da parte degli atenei stessi, di 10 borse di ricerca post laurea della durata di un anno di importo pari a € 10.000,00 onnicomprensivo, da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale ad oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei rifiuti, l'ambito della sanità, nonché n. 2 borse di studio sul tema dell'immigrazione (come da DGR Approvazione Carta d'intenti del "Premio Malala Yousafzai" 2018 - 2019 e meeting "Agire per la legalità: misure di contrasto allo sviluppo della criminalità in Puglia" tra la Regione Puglia e l'Agenzia delle Entrate);

Ritenuto, di autorizzare la Dirigente del Servizio Istruzione e Università ad operare una ricognizione circa l'interesse degli atenei pugliesi alla sottoscrizione di una convenzione finalizzata, al fine di bandire i concorsi per le suddette borse di studio.

La suddetta convenzione, il cui schema, in allegato, costituisce parte integrate del presente atto, definisce le modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate oltre alla presentazione del rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull'attività scientifica e didattica dagli studenti beneficiari delle borse di studio.

Ritenuto, quindi, dover assegnare l'intero stanziamento di € 100.000,00 iscritto nel Bilancio di Previsione regionale dell'anno 2018 sul cap. 915073 (Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti), alle amministrazioni Universitarie interessate che provvederanno direttamente all'erogazione delle borse di studio, autorizzando l'assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio. Scuola, Università, Formazione Professionale alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra Regione Puglia e Università pugliesi, previa approvazione della stessa da parte della Giunta Regionale e previo impegno di spesa;

Tutto ciò premesso si propone di

- Dare attuazione a quanto disposto con l'art. 90 della LR 67/2017, prevedendo che la somma di € 100.000,00, a valere sul cap. 915073, Bilancio 2018, sia utilizzata a bandire i concorsi per 10 borse di studio della durata di un anno accademico, da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei rifiuti, della sanità nonché dell'immigrazione (2 borse giusta DGR di Approvazione Carta d'intenti del "Premio Malala Yousafzai" 2018 - 2019 e meeting "Agire per la legalità; misure di contrasto allo sviluppo della criminalità in Puglia" tra la Regione Puglia e l'Agenzia delle Entrate);
- Dare atto che l'intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con le Università interessate aventi sede amministrativa in Puglia;
- Di stabilire che alle università interessate sarà assegnato un numero di borse, e dunque un contributo finanziario, così quantificato, in proporzione ai numero dei laureati (magistrale e specialistica) nell'A.A.

2016/2017, arrotondato all'unità-borsa in modo da garantire la più equa distribuzione delle borse tra gli atenei;

- Di stabilire che i destinatari delle suddette borse saranno giovani talenti neolaureati con voto di laurea non inferiore 100/110, residenti in Puglia in possesso laurea specialistica/magistrale o laurea a ciclo unico conseguita da non più di 5 anni alla data della scadenza del relativo avviso;
- Di dato mandato al dirigente della Sezione Istruzione e Università di porre in essere apposita ricognizione volta ad individuare le Università pugliesi interessate all'azione;
- Approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università, di cui all'allegato "A", parte integrante del presente provvedimento, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
- Di autorizzare l'Assessore alla Formazione e lavoro alla sottoscrizione della convenzione con le università pugliesi interessate;

Copertura Finanziaria ai sensi della legge n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento comporta una spesa di **€ 100.000,00** a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2018 che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile sul Capitolo 915073 ("*contributo straordinario alle università pugliesi per borse di studio destinate a giovani talenti neolaureati. Art. 90 LR.67/2017*") Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1- Spese correnti

Ai fini del pareggio di bilancio 2018 la spesa è autorizzata in termini di obiettivi di finanza pubblica, dell'equilibrio di bilancio e del proprio saldo di cui all'art. 1, commi 465 e 466, delta Legge n. 232/2016, dalla DGR n.1679 del 24.10.2017

Ai relativi impegni di spesa e liquidazione provvederà la Dirigente della Sezione Istruzione e Università con atti dirigenziali da assumere entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente atto è di specifica competenza della Giunta Regionale così come puntualmente definito dalla LR. n. 7 del 04/02/1997 art. 4 comma 4, punti d) e k);

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITA la relazione ed esaminata la proposta dell'Assessore alla Formazione e Lavoro;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile di P.O. e dalla Dirigente della Sezione che ne attestano la conformità alle norme vigenti;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni e le finalità esplicitate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la relazione e la proposta dell'Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro;
2. Di dare attuazione a quanto disposto con l'art. 90 della LR. 67/2017, prevedendo che la somma di € 100.000,00, a valere sul cap. 915073, Bilancio 2018, sia utilizzata a bandire i concorsi per 10 borse di studio della durata di un anno accademico, da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, della sanità, nonché dell'immigrazione (due borse giusta DGR di Approvazione Carta d'intenti del "Premio Malala

Yousafzai” 2018 - 2019 e meeting “Agire per la legalità: misure di contrasto allo sviluppo della criminalità in Puglia” tra la Regione Puglia e l’Agenzia delle Entrate);

3. Di dare atto che l’intervento verrà attuato attraverso la stipula di una convenzione con le Università pugliesi interessate;
4. Di stabilire che alle università interessate sarà assegnato un numero di borse, e dunque un contributo finanziario, così quantificato, in proporzione al numero dei laureati (magistrale e specialistica) nell’A.A. 2016/2017, arrotondato all’unità-borsa in modo da garantire la più equa distribuzione delle borse tra gli atenei;
5. Di stabilire che i destinatari delle suddette borse saranno giovani talenti neolaureati con voto di laurea non inferiore 100/110, residenti in Puglia in possesso laurea specialistica/magistrale o laurea a ciclo unico conseguita da non più di 5 anni alla data della scadenza del relativo avviso;
6. Di dato mandato al dirigente della Sezione Istruzione e Università di porre in essere apposita ricognizione volta ad individuare le Università pugliesi interessate all’azione;
7. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e Università, di cui all’allegato “A”, parte integrante del presente provvedimento, autorizzando la Dirigente della Sezione Istruzione e Università ad apportare le modifiche che dovessero rendersi necessarie in sede di sottoscrizione;
8. Di autorizzare l’Assessore alla Formazione e lavoro alla sottoscrizione della Convenzione con le Università pugliesi interessate;
9. Di dare atto che la predetta assegnazione di € 100.000,00 risulta allocata e disponibile sul capitolo di spesa 915073 “contributo straordinario alle università pugliesi per borse di studio destinate a giovani talenti neolaureati. Art. 90 LR.67/2017”- Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio; Programma 4 - Istruzione Universitaria; Titolo 1 - Spese correnti;
10. Disporre che ai conseguenti provvedimenti amministrativi, necessari per impegnare e liquidare la predetta somma, provvederà la dirigente della Sezione Istruzione e Università con determinazione da adottarsi nel corso del corrente esercizio finanziario 2018;
11. Disporre, infine, la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P..

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE



**REGIONE
PUGLIA**

ALLEGATO 1)

**Contributo straordinario alle università pugliesi per borse di studio per giovani talenti
neolaureati (Art. 90 L.R. 67/2017)**

Schema di Convenzione

tra

La Regione Puglia, rappresentata dall'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale prof. Sebastiano Leo con sede in Bari;

E

L'Università _____ in persona del Rettore e legale rappresentante prof. _____, con sede _____;

PREMESSO

- che le Università sono Centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca;
- che è interesse delle Parti potenziare, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, i rapporti di collaborazione scientifica nelle tematiche di comune interesse e promuovere il reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
- che la Legge Regionale n.67/2017 "disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno 2018", ha previsto all'art. 90 un contributo straordinario alle università pugliesi per borse di studio per giovani talenti neolaureati come di seguito enunciato:
 1. *Al fine di contribuire alla promozione della legalità e della cittadinanza sociale in tutti gli ambiti di intervento e sostenere la ricerca scientifica la Regione Puglia stanziava un contributo straordinario per le università pugliesi per borse di studio destinate ai giovani talenti pugliesi neolaureati.*
 2. *Le borse di studio di cui al comma 1 sono da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei rifiuti nonché l'ambito della sanità.*
 3. *L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo accordo con le amministrazioni delle università interessate, a bandire i concorsi per le borse di studio della durata di un anno accademico.*
 4. *I criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1, tra le università, sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito atto della Giunta regionale. Nello stesso atto sono definite le modalità e tempi di rendicontazione delle somme assegnate.*
 5. *Le amministrazioni delle università, alla fine dell'anno accademico, presenteranno alla Giunta Regionale il rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull'attività scientifica e didattica dagli studenti beneficiari delle borse di studio.*
 6. *Per le finalità di cui al presente articolo nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 100 mila"*
- che secondo il comma 3 del citato art. 90 le università interessate rappresentando i soggetti funzionalmente deputati a bandire i concorsi per le borse di studio della durata di un anno accademico previo accordo



l'Amministrazione regionale ;

- che la con la Giunta Regionale con Deliberazione n. ___ del __/__/___ ha disposto attraverso le Università aventi sede amministrativa in Puglia il finanziamento di 10 borse di ricerca post laurea, da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale aventi ad oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei rifiuti, della sanità, nonché dell'immigrazione (due borse giusta DGR n. ___ del __/__/___), in attuazione a quanto disposto con l'art. 90 della LR 67/2017, stabilendo l'importo di ciascuna borsa di studio pari a € 10.000,00 onnicomprensivo;
- con la deliberazione richiamata, la Giunta regionale ha, tra l'altro, dato mandato al dirigente della Sezione Istruzione e Università di porre in essere apposita ricognizione volta ad individuare le Università pugliesi interessate all'azione (avviata con nota prot. n. ___ del __/__/___), in esito alla quale hanno manifestato il proprio interesse le seguenti università con riferimento ai sottoindicati temi:

	Università	Temi di interesse
1		
2		
3		
...		
TOT		

- con la deliberazione richiamata, la Giunta regionale ha, infine, stabilito che alle università interessate sarà assegnato un numero di borse, quantificato, in proporzione al numero dei laureati (magistrale e specialistica) nell'A.A. 2016/2017, arrotondato all'unità-borsa in modo da garantire la più equa distribuzione delle borse tra gli atenei e ha approvato il presente schema di Convezione da sottoscrivere tra la Regione Puglia e le università pugliesi delegando alla firma delle convenzioni all'Assessore alla Formazione e Lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato dai competenti organi delle Università sottoscrittrici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 finalità

- 1.1 La Regione Puglia, attraverso la stipula della presente convenzione, garantisce la copertura finanziaria di n. 10 borse di studio per l'erogazione di borse di studio per giovani talenti neolaureati della durata di un anno accademico per la realizzazione di progetti di da destinarsi allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale e avranno a oggetto i temi delle agromafie, della gestione dei rifiuti, della sanità, nonché dell'immigrazione;
- 1.2 Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

- 2.1 Oggetto della convenzione è un contributo straordinario alle Università pugliesi interessate per l'erogazione di borse di studio per giovani talenti neolaureati della durata di un anno accademico. La individuazione delle borse di studio dovrà avvenire secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 67/2017 all'art. 90 e destinate allo studio, per fini scientifici, del fenomeno della criminalità organizzata sul territorio regionale.
- 2.2 Per ciascuna borsa è previsto un contributo finanziario di € 10.000,00 onnicomprensivo, che le Università assegneranno mediante procedura di valutazione comparativa, con le modalità previste dalla vigente normativa e dal Regolamento d'Ateneo. Gli eventuali ulteriori costi diretti ed indiretti per la realizzazione dei progetti di ricerca nell'ambito dello stesso intervento dovranno essere considerati quale cofinanziamento a carico delle Università.
- 2.3 Ad esito della ricognizione operata dal dirigente della Sezione Istruzione e Università il numero di borse calcolato in proporzione al numero dei laureati (magistrale e specialistica) nell'A.A. 2016/17 delle università che hanno manifestato l'interesse a partecipare all'azione (arrotondato all'unità-borsa in modo da garantire la più equa distribuzione delle borse tra gli atenei) risulta come da tabella sottostante



	Università	laureati A.A. 2016/17	n. borse
1			
2			
3			
...			
TOT			

Pertanto in al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 90 della Lr 67/2017 come declinate nelle DGR n. ___ del ___/___/___ e n. ___ del ___/___/___ ed al contempo valorizzare gli interessi scientifici degli atenei interessati all'azione si concorda la seguente distribuzione tematica delle borse:

	Università	Tema	n. borse
1			
2			
3			
...			
TOT			

2.5 le procedure di comparazione dovranno tenere conto di quanto stabilito dall'art. 90 della L.R. 67/2017 rispetto ai beneficiari: giovani talenti neolaureati i cui requisiti generali di base sono:

- titolo di studio in possesso laurea specialistica/magistrale o laurea a ciclo unico conseguita da non più di 5 anni alla data della scadenza del relativo avviso;
- residenza Puglia;
- voto di laurea non inferiore 100/110;

Art. 3 – Obblighi delle Parti (Università)

3.1 Le Università, provvederanno direttamente all'erogazione delle borse di studio e a tal fine si impegnano ad attivare tutte le relative procedure con la massima tempestività, restando inteso che, qualora anche per effetto di rinuncia i bandi di concorso non siano stati pubblicati entro 6 (sei) mesi o le Università non abbiano provveduto alla assegnazione dei vincitori entro 1 (un) anno dalla consegna dell'elenco stesso, il contributo verrà revocato in misura proporzionale ai bandi non pubblicati o ai contratti non attivati, e la Regione Puglia procederà al recupero delle somme eventualmente già accreditate.

3.2 Le Università dichiarano di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per dare attuazione all'intervento e, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione si obbligano a:

- osservare le disposizioni contenute all'art. 2 comma 5, del D.Lgs. n. 68/2012, all'art. 3, c.1, lett. h della L. R. 18/2007, dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 e s.m.i.;
- iscrivere l'intervento al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo alla Sezione Istruzione ed Università entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare;
- autorizzare la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai fini necessari all'espletamento dell'attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il D. Lgs. 196/2003 e il Reg. (UE) n. 679/2016 (c.d. GDPR);
- rispettare, nelle diverse fasi di attuazione, tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in relazione alla tipologia di intervento da realizzare;
- rispettare le indicazioni del Programma in materia di aspetti trasversali e, in particolare, assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di formazione, pari opportunità, aiuti di Stato, norme ambientali e sistemi informatici per gli aspetti di pertinenza rispetto alla tipologia di intervento;
- rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative all'intervento oggetto del presente Disciplinare assicurando la tracciabilità finanziaria ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP (codice unico progetto) assegnato;
- conservare e rendere disponibile tutta la documentazione relativa all'intervento ammesso a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n.



1303/2013 (due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione;

- applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 4 Obblighi delle Parti (Ente regione)

- 4.1 La Regione Puglia vincola la somma di euro 100.000,00 da assegnare alle amministrazioni Universitarie sottoscrittrici secondo quanto stabilito all'art 2.
- 4.2 L'erogazione del contributo nei confronti delle università avverrà attraverso le seguenti modalità:
- a) erogazione pari al 90% a titolo di prima anticipazione del contributo successivamente alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Puglia e Università beneficiaria e previa presentazione di apposita domanda di pagamento;
 - b) eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 10%, a seguito della presentazione di domanda di saldo, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate, in relazione all'intero intervento da parte del Responsabile del Procedimento.
- 4.3 L'erogazione del saldo è subordinata alla verifica sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente afferenti alla totalità dell'intervento nonché alla presentazione del rendiconto finanziario dei contributi ricevuti corredato delle relazioni sull'attività scientifica e didattica dagli studenti beneficiari delle borse di studio secondo quanto previsto dall'art. 90 della L.R. 67/2017.
- 4.4 La Regione Puglia si riserva, nei confronti delle Università sottoscrittrici, la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, nel caso le stesse non rispettino gli obblighi derivanti dalla presente convenzione

Art. 5 – Spese ammissibili ed adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento

- 5.1 In relazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare sono da considerarsi, quali spese ammissibili e pertanto rendicontabili da parte del Soggetto beneficiario, esclusivamente quelle sostenute per il finanziamento della borsa di ricerca.
- 5.2 La rendicontazione avverrà, in riferimento alle suddette spese effettivamente sostenute, mediante presentazione di domande di rimborso, con annessa dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono riferibili a spese ammissibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente, nonché ai sensi del precedente comma 1.

Art. 6 - Controlli e verifiche

- 6.1 La Regione Puglia nel rispetto dei poteri di sorveglianza che le norme vigenti attribuiscono, si riserva la più ampia facoltà di richiedere agli organi amministrativi ogni informazione in merito all'andamento dell'attività, e di monitorare lo stato di attuazione dell'attività programmata e l'utilizzazione del finanziamento regionale.

Art. 7 - Durata

- 7.1 La presente Convenzione ha durata di 1 (uno) anni, con decorrenza dalla stipula, e comunque per il tempo necessario alla copertura della borsa di studio in oggetto.

Art. 8 – Foro competente

- 8.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.



Art. 9 - Privacy

9.1 Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti anche verbalmente, in relazione alla presente Convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente Convenzione nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa.

9.2 Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs n.196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione.

9.3 Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Art. 10 – Norme di rinvio

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è applicabile la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, _____

Regione Puglia

Università degli Studi di _____

Il Rettore

IL PRESENTE ALLEGATO È
COMPOSTO DA 5 FOGLI.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
ISTRUZIONE E UNIVERSITA'
arch. Maria Raffaella Lamacchia